



# **COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**

Città Metropolitana di Venezia

## **ORDINANZA**

**N. 80 DEL 19-11-19**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: "MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO DA PM10" IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI BACINO PADANO.**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell’inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;
- l’inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;

- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;

### **CONSIDERATO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.
- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- **Considerato che:** per l'attivazione delle misure temporanee ed omogenee, sono stati individuati tre livelli di allerta:
  - livello di **nessuna allerta – verde**: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> inferiore a 4 ;
  - livello di **allerta 1 – arancio**: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
  - livello di **allerta 2 – rosso**: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;
- con diversi gradi di limitazioni al traffico, al riscaldamento, allo spandimento di liquami zootecnici, nonché agli abbruciamenti all'aperto;

### **CONSIDERATO CHE :**

- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;

- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO<sub>2</sub>, Benzene, Benzo(a)pirene, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, NO<sub>x</sub>, ecc.);

**RILEVATO CHE** il Comune di Musile di Piave ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti e quindi risulta escluso dall'applicazione delle limitazioni al traffico veicolare ;

**ATTESO CHE**, tuttavia, l'Amministrazione Comunale intende :

- recepire il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
- definire un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM<sub>10</sub>, che riguardano provvedimenti di limitazione all'esercizio degli impianti termici e degli apparecchi per il riscaldamento alimentati a combustibili liquidi o solidi e di divieto di combustione all'aperto;

**RITENUTO** quindi necessario adottare con provvedimento specifico un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM<sub>10</sub>, che riguardano provvedimenti di limitazione all'esercizio degli impianti termici e degli apparecchi per il riscaldamento alimentati a combustibili liquidi o solidi e di divieto di combustione all'aperto;

**RILEVATO** che il raggiungimento dei livelli di allerta arancio e rosso saranno comunicati da ARPAV ai Comuni interessati e che si provvederà quindi alla loro pubblicizzazione, per informazione alla cittadinanza, sul sito istituzionale internet del Comune di Musile di Piave ([www.comune.musile.ve.it](http://www.comune.musile.ve.it));

**VISTI:**

- la D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- la D.G.R.V. n.1908 del 29/11/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa”;
- la seduta del C.I.S. in data 6/09/2018 nell'ambito del quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;

- il D.M. 7 novembre 2017 nr. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 06/09/2018 e del 05/09/2019 relativamente alle misure previste dall’Accordo Padano;
- il “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a settembre 2019 anche con l’obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo Padano;

## **ORDINA**

per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate le seguenti misure nel periodo compreso dalla data della presente Ordinanza e fino al 15 Aprile 2020, salvo le eventuali successive modifiche/integrazioni:

### **1. IN SITUAZIONE DI NESSUNA ALLERTA (LIVELLO VERDE):**

LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI :

(per tutti gli impianti termici, tutto il giorno, per l' intero territorio comunale)

- a. 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b. 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici;
- c. Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c.2 del DPR 74/2013 da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l’esercizio degli impianti termici a combustibili liquidi o solidi;
- d. il divieto di combustione (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie all’aperto in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell’art. 182 c. 6-bis del D.lgs 152/2006, con deroga per manifestazioni organizzate o autorizzate dall’Amministrazione comunale e le necessità di combustione per la tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- e. divieto di utilizzo di generatori di calore per riscaldamento domestico a biomassa con una classe inferiori o uguali **2 stelle** (in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n.1908/2006);

**deroghe:** quelle previste dal DPR 74/2013, inoltre, Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni di cui ai punti b) e c) gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti; sono inoltre esclusi gli edifici adibiti a piscine;

#### COMBUSTIONI ALL'APERTO :

(abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, tutti i giorni, per l' intero territorio comunale)

Divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006.

**deroghe:** la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

### 2. IN SITUAZIONE DI ALLERTA 1 (LIVELLO ARANCIO):

oltre alle misure di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e:

f. divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali/ramaglie all'aperto in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 c. 6-bis del D.lgs 152/2006, compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio, tranne manifestazioni autorizzate e con deroga per le necessità di combustione per la tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

**deroghe:** quelle previste dal DPR 74/2013, possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

g. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe;

**deroghe:** combustione finalizzata a tutela sanitaria di particolari specie vegetali ed inoltre per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione, co-organizzate o patrocinate dalla stessa.

### 3. IN SITUAZIONE DI ALLERTA 2 (ROSSO):

oltre alle misure di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e-f-g:

h. divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016).

**deroghe:** quelle previste dal DPR 74/2013, possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

Divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari, quali cantine, ripostigli, box e garage, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;

4. Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di passaggi a livello.

#### **INVITA**

- a. a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici ;
- b. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- c. I gestori dei servizi di trasporto pubblico a disporre istruzioni operative per lo spegnimento dei motori nella fase di stazionamento ai capolinea; analogo invito è rivolto ai titolari delle aziende di trasporto o di fornitura di prodotti, beni e servizi nelle fasi di carico/scarico;
- d. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.

#### **AVVERTE**

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

#### **SANZIONI**

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

#### **DISPONE**

- che al raggiungimento dei livelli di allerta arancio e rosso comunicati da ARPAV ai Comuni interessati si provvederà alla loro pubblicizzazione, per informazione alla cittadinanza sul sito istituzionale internet del Comune di Musile di Piave ([www.comune.musile.ve.it](http://www.comune.musile.ve.it));
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Città Metropolitana di Venezia, Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);
- Azienda U.L.S.S. 4 Veneto Orientale;
- ATVO

- Comando di Polizia Locale il quale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**IL SINDACO**

*Dott.ssa Silvia Susanna*